



AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER GLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI 2018/2019

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, così come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405 riguardante l'aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari.

INVITA

I cittadini, d'ambo i sessi, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1951 n. 287 ad iscriversi non oltre il **31 LUGLIO 2017** nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte di Assise di Appello, elenchi a valere per il biennio 2018/2019.

Sauze d'Oulx, 03/04/2017.

IL SINDACO
Mauro MENEGUZZI

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise (art. 9 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise d'appello (art. 10 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo 9, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione